

IST.
SENT. N. _____
CRON. N. _____
REP. N. _____

N. 264/13 Ist. Fell.
N. 5/14 Sent. C.C.
N. 1/14 R.G. Est. SF. WSA
N. / Albo
N. / R. Ann.
N. 87 Cron.
N. 55 Rep.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRANI

SEZIONE CIVILE

21 GEN. 2014

riunito in persona dei giudici:

- dr. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
- dr. Maristella Sardone Giudice
- dr. Riccardo Leonetti Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente n. 264/13 R.G.
visto il ricorso con cui la

CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA -- OPERA DON UVA ONLUS
chiede che venga dichiarato il proprio stato di insolvenza ai sensi del d.l. 23.12.2003 n. 347
convertito con modificazioni nella legge 18.2.2004 n. 39;

esaminata la documentazione allegata;

visto il decreto del 19.12.2013 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha ammes-
so la ricorrente alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 comma 2.
d.l. 23.12.2003 n. 347 convertito con modificazioni nella l. 18.2.2004 n. 39;

sentito in camera di consiglio il Commissario Straordinario avv. Bartolomeo Cozzoli;

ritenuta la propria competenza, posto che l'impresa ha sede legale ed amministrativa in Bisce-
glie, via Bovio n. 78;

rilevato che lo stato di decozione della ricorrente appare dimostrato, in particolare, dalla com-
promessa situazione finanziaria emergente dai bilanci prodotti in atti e dalla entità della espo-
sizione debitoria complessiva;



che lo stesso Commissario Straordinario, sentito a riguardo, ha sostanzialmente confermato che la suddetta Congregazione non dispone di liquidità sufficiente ad onorare, con normali mezzi di pagamento, le proprie obbligazioni;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di insolvenza, in quanto:

- A) il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sul fallimento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, L.F.; infatti dalla documentazione contabile in atti è emerso che il medesimo non possiede i requisiti previsti dall'art. 1, comma 2 lettere a), b) e c). L.F.;
- B) il debitore è risultato in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 d.l. 23.12.2003 n. 347 convertito con modificazioni nella l. 39/2004, come modificato dal d.l. 29.11.2004 n. 281 convertito senza modificazioni nella l. 28.1.2005 n. 6;
- C) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, come sopra precisato, non avendo più mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

ritenuto inoltre opportuno procedere alla verifica dei crediti una volta terminati gli adempimenti preliminari richiesti al Commissario Straordinario per la stesura dell'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause legittime di prelazione ex art. 4 d.l. 347/03, anche in considerazione della natura ordinatoria dei termini previsti dalle lettere d) ed e) del primo comma dell'art. 8 d.lgs. 270/99, richiamato dal primo comma dell'art. 4 d.l. 347/03 citato;

ritenuto infine che il termine per il deposito delle istanze di insinuazione previsto dall'art. 8 d.lgs. 270/99 debba decorrere dalla annotazione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza presso l'ufficio del registro delle imprese ex art. 17, secondo comma L.F. dovendo tale annotazione reputarsi equipollente all'affissione abrogata dall'art. 15 d.lgs. 5/2006;

PQM

visti gli artt. 4 d.l. 23.12.2003 n. 347 convertito con modificazioni nella l. 39/2004 e 8 d.lgs. 270/99;


DICHIARA

lo stato di insolvenza della "Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza - Opera Don Uva Onlus", con sede legale in Bisceglie, via Bovio n. 78 (CF83000570727)

NOMINA

giudice delegato il dott. Alfonso Pappalardo;

ASSEGNA



ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, termine sino a centottanta giorni dalla data della annotazione della sentenza presso l'ufficio del registro delle imprese di trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario giudiziale indicato nell'art. 92 L.F., le domande di insinuazione, con allegati documenti dimostrativi del diritto, precisando che l'originale del titolo di credito deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale, e che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive;

FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo per il giorno 16/10/2014 alle ore 9.30 innanzi al giudice delegato, presso la sede dell'ufficio fallimentare del Tribunale di Trani, ;

ORDINA

ai sensi dell'art. 8 ultimo comma d. lgs. 270/99, che la presente sentenza venga comunicata ed affissa nei modi e nei termini previsti dal primo e secondo comma dell'art. 17 L.F. e che venga comunicata a cura della cancelleria al Ministero dello Sviluppo Economico.

Così deciso in Trani, il 14 gennaio 2014.

Il Presidente rel.

IL CANCELLIERE DIRETTORE
DELLA SEZIONE FALLIMENTARE
Dr.ssa Ines Silvia NENNA

21 GEN. 2014

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL

IL CANCELLIERE DIRETTORE
DELLA SEZIONE FALLIMENTARE
Dr.ssa Ines Silvia NENNA